

IN BREVE n. 015-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 14.04.2016 per il mese di marzo 2016

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6									
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3									

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - MARZO 2016

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 99,6 %. A marzo il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2015 è pari a **0,375%**, cioè limitato ancora al tasso fisso. Ciò perché l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat non è aumentato. Siamo ancora in piena deflazione.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: marzo 2016
Aggiornato 14 aprile 2016
Prossimo aggiornamento: 13 maggio 2016

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)	99,6
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	- 0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	- 0,5

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

EQUITALIA, ALLARME TRUFFA: RUBANO SOLDI CON LE MAIL da il Giornale.it

Bisogna fare molta attenzione alle mail che arrivano nella casella di posta elettronica. Soprattutto se queste arrivano da Equitalia. Come riferisce Libero, l'agenzia delle entrate ha lanciato l'allarme sugli avvisi di pagamento recapitati via mail. Nelle ultime settimane sono, infatti, aumentate le denunce di contribuenti che sono rimasti truffati.

Le mail incriminate hanno tutte un mittente che può trarre in inganno.

Dovete dunque fare attenzione a fatture@gruppoequitalia.it, equitalia@sanzioni.it, servizio@equitalia.it, noreply@equitalia.it, multe@equitalia.online o simili. Nell'oggetto si parla sempre di presunti avvisi di pagamento di Equitalia. Nelle mail i contribuenti vengono invitati a scaricare file, utilizzare link esterni o effettuare pagamenti. Da tempo è in atto una campagna di phishing, cioè di tentativi di truffa informatica architettati per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate, ha spiegato la Polizia Postale precisando in una nota che Equitalia è assolutamente estranea all'invio di questi messaggi e ha già presentato querela contro ignoti, pertanto raccomanda nuovamente di non tenere conto della email ricevuta, di eliminarla senza scaricare alcun allegato e di non effettuare i pagamenti richiesti.

Equitalia è messo a disposizione un numero verde 800178078 e un numero fisso 02-36793679 per sapere se la mail che hanno ricevuto è una truffa o no.

PREVIDENZA e PEREQUAZIONE da Franco Abruzzo, presidente Unpit

Una valanga di ricorsi incombe sull'Inps. Per dare un'idea di quanto un pensionato ha perso per colpa della mancata rivalutazione dal 2011 ad oggi basta andare sul sito www.rimborsopensioni.it, creato dalla società Gestione crediti pubblici (che ha già raccolto quasi seimila ricorsi).

La platea interessata è di circa 6 milioni di italiani. - di Guido Fontanelli/Panorama

Vedi testo in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=20436>

LA PENSIONE ANTICIPATA mpe

La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che si può conseguire a determinate condizioni d'età e di anzianità contributiva prima dell'età pensionabile.

PREVIDENZA GENERALE OBBLIGATORIA Requisiti per conseguire la pensione anticipata col sistema misto – 2016/2018			
anni	uomini	donne	Penalizzazioni (*)
2016	42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva	41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva	no
2017			no
2018			sì

(*) riduzione del rateo in relazione al tempo mancante per il raggiungimento di un limite minimo di età fissato in 62 anni dalla legge 201/2011 pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell'1% per ogni anno prima dei 62.

Anzianità minima contributiva – Per il conseguimento della prestazione è necessario perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e dalla malattia.

PREVIDENZA GENERALE OBBLIGATORIA Requisiti per conseguire la pensione anticipata col sistema contributivo – 2016/2018			
anni	uomini	donne	oppure con 20 anni di contributi effettivi (obbligatori, volontari, da riscatto cioè esclusa i figurativi) e importo non inferiore a 2,8 volte il minimo Inps
2016	42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva	41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva	63 anni e 7 mesi di età anagrafica
2017			
2018			

A differenza di coloro che sono nel sistema retributivo o misto al 31 dicembre 2011, non opera alcuna disincentivazione qualora accedano alla pensione anticipata prima del raggiungimento dei 62 anni di età.

Decorrenza - immediata senza slittamenti (finestre mobili).

Requisito - cessazione del rapporto di lavoro dipendente (condizione non richiesta per lavoro autonomo)

Vedi anche BREVIA 10/2016

LA CGIA DI MESTRE CHIEDE AL GOVERNO DI TASSARE LE PENSIONI ALTE PER EVITARE L'AUMENTO DELL'IVA

ANSA - Roma, 10 aprile 2016:

La spesa pubblica italiana sarebbe più virtuosa dei principali partner europei se non scontasse il peso degli interessi sul debito e la spesa per le pensioni. Per questo, secondo la Cgia di Mestre, il Governo dovrebbe valutare un intervento sugli assegni più alti "che non corrispondono ai contributi versati" per recuperare risorse che permettano di sterilizzare del tutto 15 miliardi di clausole di salvaguardia su iva e accise.

"Con una spesa pubblica tutto sommato abbastanza contenuta e difficile da comprimere ulteriormente - dice - riteniamo non ci siano molti margini per ridurla di quasi un punto di pil. a nostro avviso - dice il coordinatore dell'ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - se non si interverrà anche sulle pensioni, tassando quelle più elevate, corriamo il pericolo di ritrovarci con un aumento parziale dell'iva che penalizzerebbe ancor più i consumi delle famiglie che, nonostante la ripresa, faticano a decollare".

CGIA, TASSARE PENSIONI ALTE a cura di Claudio Torre da Il Giornale - domenica 10 aprile 2016

La spesa pubblica italiana sarebbe più virtuosa dei principali partner europei se non scontasse il peso degli interessi sul debito e la spesa per le pensioni. Per questo, secondo la Cgia di Mestre, il governo dovrebbe valutare un intervento sugli assegni più alti che non corrispondono ai contributi versati per recuperare risorse che permettano di sterilizzare del tutto 15 miliardi di clausole di salvaguardia su Iva e accise.

Con una spesa pubblica tutto sommato abbastanza contenuta e difficile da comprimere ulteriormente - dice - riteniamo non ci siano molti margini per ridurla di quasi un punto di Pil. A nostro avviso - dice il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - se non si interverrà anche sulle pensioni, tassando quelle più elevate, corriamo il pericolo di ritrovarci con un aumento parziale dell'Iva che penalizzerebbe ancor più i consumi delle famiglie che, nonostante la ripresa, faticano a decollare. Al netto della uscite per le pensioni e gli interessi sul debito pubblico, che ammontano al 21,5 per cento del Pil, la nostra spesa è tra le più basse d'Europa.

Stornando queste due voci - osserva la Cgia - le nostre uscite sul Pil si attestano al 29,7 per cento, in Germania al 31,4 per cento, in Francia al 39,9 per cento. La media dell'eurozona è al 33,9 per cento. Tra i big solo la Spagna spende meno di noi: 29,3 per cento sul Pil. Sebbene ci siano ancora sprechi, sperperi e inefficienze da eliminare - aggiunge Zabeo - la nostra spesa pubblica è mediamente più contenuta degli altri. Purtroppo, ancora adesso scontiamo gli effetti di un sistema pensionistico che fino agli inizi degli anni '90 è stato molto generoso, soprattutto nei confronti degli statali, e di un debito pubblico che ci è sfuggito di mano negli anni '80.

Risposta di FRANCO ABRUZZO (presidente UNPIT):

"LA CGIA dimentica che le pensioni 'alte' sono già tassate dal gennaio 2014 con prelievi del 6, 12 e 18 per cento, mentre il ricalcolo degli assegni è stato bocciato dall'Inps (stante l'impossibilità di ricostruire i versamenti dei singoli pensionati).

La CGIA si comporta come la lobby degli artigiani e dimentica di chiedere una lotta senza quartiere agli evasori Irpef e Iva nonché del sommerso.

Le pensioni 'alte' negli ultimi 15 anni hanno perso il 25% del potere d'acquisto anche per effetto della mancata perequazione".

NB di mpe - Lavoratori dipendenti e pensionati concorrono per oltre l'80% al gettito dell'Irpef, circa 50% i soli pensionati.

Possibile che artigiani, commercianti, imprenditori, professionisti, i tutti insieme, concorrano appena per un reddito imponibile IRPEF solo del 20% contro l'80 e più dei pensionati e lavoratori dipendenti? I pensionati di oggi sono gli ex lavoratori di ieri che hanno sempre versato le tasse e fior di contributi nel rispetto delle leggi e norme vigenti per una futura pensione quale retribuzione differita.

L'EVASIONE DELLA VERGOGNA

L'ultima tabella della dichiarazione dei redditi, analoga agli anni precedenti

- 500.000 dichiarazioni in meno rispetto all'anno precedente di cui 60.000 delle imprese
- Lavoratori dipendenti e pensionati coprono l'82% delle entrate, gli altri coprono il 18%

AGEVOLAZIONI REGIONALI PER LE TESSERE METREBUS

1.

2016 - RIDUZIONE ANNUA DEL 30% DEL COSTO DELL'ABBONAMENTO PER I REDDITI ISEE SINO A 25.000 EURO	
Pornai	25,000
Mecenatei	24,700
Intonachini e muratori	22,900
Pasticceri	18,900
Macellerie	17,300
Piccoli imprenditori	17,680
Negozi di alimentari	17,100
Gioiellerie	17,000
Bar e gelaterie	16,800
Stabilimenti balneari	15,400

Fonte: denuncia dei redditi 2014

2.

2016 - RIDUZIONE ANNUA DEL 50% DEL COSTO DELL'ABBONAMENTO PER I REDDITI ISEE SINO A 15.000 EURO	
Taxi	14,800
Autosaloni	14,800
Alberghi e affittacamere	14,700
Servizi di ristorazione	14,300
Pescherie	13,300
Florai	12,700
Parfumechieri	12,600
Pellicciai	12,200
Profumerie	11,500
Negozi giocattoli	10,700
Fiorerie e lavanderie	9,700
Negozi abbigliamento/scarpe	8,600
Sarti	8,200
Istituti di bellezza	6,500

- 10 MILIONI DI CONTRIBUENTI (25% DEL TOTALE)
NON PAGANO L'IRPEF (IMPOSTA UGUALE A ZERO)

Fonte: denuncia dei redditi 2014

Categorie (1 e 2) esenti da addizionali IRPEF, tickets sanitari, tasse scolastiche, usufruiscono di "benefit" pari a 30 miliardi di Euro l'anno (Evidono 30 miliardi di IRPEF, 15 miliardi di Iva). Il costo totale complessivo è di circa 60 mld di euro l'anno.

A tutto ciò si aggiunge il "bonus regionale" di 150 euro per una bicicletta pieghevole: nato gratis (o quasi) pullman e bici.

Un discorso semplice s'impone: perché non si inviano all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari; forse è troppo difficile o semplicemente non si vuole fare?

Per non parlare del "benefit" dell'ex sindaco Marino ai "romani" dipendenti del Vaticano: permesso ZTL a pochi euro, a fronte degli oltre 2.300 euro annui chiesti ai "romani".

LA PROTESTA FEDER.S.P.eV.

Comunicato FEDER S.P.eV

Anche la CGIA di Mestre colpisce i pensionati.

La CGIA di Mestre sembra volersi associare alla demenziale campagna di stampa contro i pensionati proponendo un ulteriore balzello sulle pensioni più elevate che "non corrispondono ai contributi versati".

Qualcuno ricordi al coordinatore dell'ufficio studi di tale associazione Sig. Paolo Zabeo che le pensioni più alte da 91 mila euro annui lordi in su sono già state e continuano ad essere assoggettate al cosiddetto

"contributo di solidarietà" (del 6, 12, 18 % a seconda dell'importo della pensione). Prelievo-esproprio per altro già dichiarato incostituzionale dalla Consulta, mentre pensioni medio-basse sono state assoggettate dal 1992 ad oggi per circa venti volte a reiterati blocchi della perequazione, giudicati anche questi incostituzionali e che hanno determinato una diminuzione del potere d'acquisto di circa il 40%.

Quanto alla corrispondenza delle pensioni ai contributi versati è bene ricordare al Sig. Zabeo che oramai è universalmente accertato che ricalcolando le pensioni più elevate con il metodo contributivo, queste dovrebbero essere ulteriormente integrate, al punto che nella legge di stabilità dello scorso anno, è stata inserita la norma di salvaguardia intesa ad evitare questi eventuali ulteriori incrementi.

Condividiamo il desiderio del Sig. Zabeo di recuperare risorse per quindici miliardi onde evitare l'incremento dell' IVA e delle accise ma ricordiamo che il cosiddetto contributo di solidarietà (illegittimo) ha comunque reso appena qualche decina di milioni.

Sarebbe bene perciò, che il magnifico centro studi della CGIA piuttosto che occuparsi delle pensioni, esaminasse con maggiore attenzione i dati "strabilianti" riportati nella acclusa tabella dei redditi medi dichiarati anche da molti suoi associati per poter sollecitare e suggerire rimedi più opportuni nella lotta all'evasione fiscale e contributiva e quindi al recupero delle risorse necessarie per evitare gli aumenti IVA e accisa.

**Il Presidente Nazionale FEDER S.P.eV.
Prof. Michele Poerio**

INTANTO ANCORA STRALI BASSI PER I PENSIONATI:

il recente -DEF- prevede ancora il blocco della perequazione automatica e precisamente "una proroga delle disposizioni già decise per il triennio 2014-2016 in materia del meccanismo di indicizzazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo, con risparmio di spesa che, al netto degli effetti fiscali, ammonta a circa 335 milioni nel 2017 e circa 750 milioni nel 2018".

Ma da quanti anni è picconata la perequazione automatica?

Fino a quando si abuserà della pazienza dei pensionati?

ALLEGATO A PARTE – DEF stralcio (documento 072)

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA dal 2011 al 2019						
FONTE NORMATIVA	Legge 338/2000	Decreto Legge 201/2011 e Decreto Legge 65/2015		Legge 147/ 2013		Legge 338/2000
CLASSE di ASSEGNO lordo annuo	2011	2012	2013	2014	2015 - 2018	2019
Sino a 3 volte il minimo INPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sino a 4 volte il minimo INPS	90%	40%		95%	95%	90%
Sino a 5 volte il minimo INPS		20%		75%	75%	
Sino a 6 volte il minimo INPS	75%	10%		50%	50%	75%
Oltre 6 volte il minimo INPS		0%		€ 13,08	45%	

Applicazione non più per fasce ma sull'intero importo dal 2014 a tutto il 2018

CONGEDO PARENTALE e DLgs 80/2015

Con l'interpello n.13 dell'11 aprile 2016 la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce il diritto (potestativo) del lavoratore/trice alla scelta, nel rispetto dei termini di preavviso, del periodo per usufruire del congedo parentale, salvo eventuali accordi da prendere con cadenza mensile per contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale col diritto alla cura della famiglia e, in merito ai giorni di preavviso, puntualizza che vale quanto previsto dal DLgs.80/2015 di almeno 5 giorni salvo diversa previsione contrattuale collettiva che richiami il termine di 15 giorni.

...si può ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti.

ALLEGATO A PARTE – MIN.LAVORO Interp. n.13 dell'11.04.2016 (documento 073)

AGENZIA ENTRATE: RISPOSTE A QUESITI IN MATERIA FISCALE



L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, fornisce una serie di risposte a quesiti su diverse tematiche in materia fiscale.

Questi **gli argomenti trattati** dall'Agenzia delle Entrate:

1. agevolazioni per la piccola proprietà contadina
2. agevolazioni 'prima casa'
3. cedolare secca
4. consolidato
5. contenzioso
6. contribuenti minimi
7. detrazioni
8. dichiarazione precompilata e certificazione unica
9. leasing abitativo
10. maxiammortamenti
11. nuovo regime sanzionatorio
12. patent box
13. procedure concorsuali
14. quadro rw
15. ravvedimento
16. registro
17. ristrutturazioni edilizie
18. scontrini fiscali
19. tematiche afferenti il contenzioso e la riscossione

ALLEGATO A PARTE – AG ENTRATE Circ. n.12/E dell'8.04.2016 (documento 074)

MALATTIA IN CONGEDO PARENTALE

Qualora insorga una malattia durante il periodo di astensione dal lavoro per congedo parentale per il lavoratore/trice si determina automaticamente l'interruzione del predetto periodo di astensione dal lavoro. Il cambiamento del titolo di assenza va tempestivamente comunicato al datore di lavoro e all'Inps (intenzione di interrompere il congedo parentale e di far valere l'assenza per malattia).

PENSIONI PUBBLICO DIPENDENTE - RIUNIONE VARI PERIODI ASSICURATIVI

Con la circolare 58 del chiarisce che i vari periodi svolti in più amministrazioni del pubblico impiego vengono riuniti d'ufficio (Dpr 1092/1973) ai fini del calcolo di una unica pensione al momento della cessazione dal servizio.

Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche:

sono forniti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 alle Gestioni pubbliche, in caso di lavoratori "nuovi iscritti" che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.

Viene, altresì, dettata la disciplina delle restituzioni e/o regolarizzazioni delle differenze contributive derivanti dall'errata disapplicazione e/o applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 nonché i nuovi criteri per l'accertamento dell'anzianità contributiva al 31.12.1995 e del conseguente sistema di calcolo da adottare per la liquidazione delle pensioni delle gestioni esclusive.

ALLEGATO A PARTE – INPS Circ. n.58 dell'1.04.2016 (documento 075)

AGENZIA ENTRATE COMUNICA

Precompilata 2016, l'assistenza è online

Pronto il nuovo sito con informazioni e scadenze

Ok del Garante al provvedimento che fissa platea e modalità di accesso

Debutta in rete il sito dell'Agenzia delle Entrate dedicato all'assistenza sulla precompilata. Una guida multimediale, che sarà continuamente arricchita e aggiornata per accompagnare il cittadino nel percorso semplificato della dichiarazione dei redditi. Pronto anche il provvedimento del direttore dell'Agenzia, che definisce i destinatari del 730 precompilato e le modalità di accesso, con il via libera dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

"Come fare per", sul sito tutto ciò che c'è da sapere - Il nuovo spazio web, realizzato secondo le Linee guida definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) per i siti web della Pubblica amministrazione, è disponibile all'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.it>. All'interno sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione. Sono indicati anche i canali di assistenza attivi, che, in vista della partenza dell'operazione precompilata, saranno potenziati per rispondere alle richieste dei cittadini. In primo piano, tutte le novità di quest'anno, come i nuovi oneri e spese già inseriti dal Fisco. In una sezione ad hoc vengono invece ricordate le scadenze ed eventuali novità. Le domande più frequentemente poste dai contribuenti troveranno invece risposta nella sezione delle Faq, in costante aggiornamento.

Pronto il provvedimento: più destinatari e più dati - Si allarga nel 2016 la platea del 730 precompilato. Dal prossimo 15 aprile il modello sarà disponibile per tutti i cittadini che, nel 2015, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati o redditi di pensione, a prescindere dal fatto che l'anno precedente abbiano presentato il 730. La precompilata apre anche ai coniugi, che per il primo anno potranno decidere di presentare il 730 congiunto direttamente, senza quindi doversi necessariamente rivolgere a un Caf o a un professionista abilitato. A questo scopo, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di "coniuge dichiarante", dovrà indicare nell'area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di "dichiarante". Per consegnare ai cittadini un modello ancora più completo, la precompilata 2016 si arricchisce di 700 milioni di nuovi dati, tra cui le spese sanitarie e universitarie. Sono alcune delle novità contenute nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, firmato oggi, che ha già incassato l'ok del Garante.

Per 30 milioni di cittadini la dichiarazione è precompilata - Dal 15 aprile, il contribuente e i soggetti eventualmente da lui delegati potranno visualizzare la dichiarazione dei redditi e l'elenco delle informazioni attinenti al 730 precompilato in possesso dell'Agenzia, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative. L'invio, invece, potrà essere fatto a partire dal 2 maggio. Da quest'anno le stesse informazioni utilizzate per il 730 saranno rese disponibili anche ai cittadini che presentano Unico Pf. In questo caso non è prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati dell'Agenzia e la legge non prevede gli stessi vantaggi in termini di controlli. La dichiarazione precompilata interesserà quindi un numero potenziale di 30 milioni di contribuenti, che potranno scegliere, rispondendo ad alcune semplici domande, il modello dichiarativo che maggiormente risponde al loro profilo.

Tutte le "new entry" 2016 - Entrano nella precompilata molti più oneri detraibili e deducibili trasmessi da terzi, in particolare le spese sanitarie (fatta eccezione per i soli farmaci da banco), le spese universitarie, le spese funebri, i contributi per la previdenza complementare e le spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Si tratta di oneri che, negli anni scorsi, hanno fatto registrare le frequenze più alte in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Queste nuove informazioni si aggiungono a quelle provenienti dalle certificazioni dei sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo, ai dati trasmessi da soggetti terzi già dallo scorso anno, come, ad esempio, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali.

Come accedere alla dichiarazione precompilata – Da quest'anno è possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata anche con il Sistema pubblico per l'identità digitale (SPID) e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Sempre attiva per il contribuente la possibilità di delegare un intermediario: in questo caso Caf, professionisti abilitati e sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale devono acquisire una delega per l'accesso al 730 precompilato, insieme alla copia del documento d'identità del diretto interessato. Dopo aver ricevuto la delega, gli intermediari possono fare una richiesta di accesso tramite file o tramite web. Una volta acquisite le deleghe, i professionisti dovranno riportarle all'interno di un registro ad hoc, dotato di numero progressivo. Ogni struttura individuerà uno o più responsabili per la gestione delle deleghe. Dal canto suo, l'Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli presso le sedi di sostituti, Caf e professionisti delegati e richiederà, a campione, copia delle deleghe e dei documenti d'identità indicati nelle richieste d'accesso. A ulteriore tutela della privacy, i contribuenti potranno comunque visualizzare l'elenco dei soggetti che accedono ai propri documenti tramite una funzionalità dedicata disponibile nella propria area autenticata oppure all'interno del cassetto fiscale.

PROROGA CONTRATTI A TERMINE

Il ministero del Lavoro con l'interpello 12 dell'11 aprile 2016 precisa che i contratti a termine che hanno per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto anche se superiore a sei mesi, numero massimo di proroghe cinque e l'ultima deve

essere effettuata entro il termine dei 36 mesi , anche se poi la durata del contratto va oltre tale termine.

Ciò vale anche per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico cioè gli Irccs, in quanto ritenuti enti privati di ricerca.

Non è invece possibile applicare la deroga alla durata se il contratto ha come oggetto attività operative collegate al progetto di ricerca.

ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interp. n.12 dell'11.04.2016 (documento 076)

PENSIONI - CHE COSA CI ASPETTA? da Corriere delle Sera di mercoledì 13 aprile 2016 - lettere al Direttore

Nel dibattito sull'uscita dal mondo del lavoro, si dimentica spesso che l'assicurazione generale obbligatoria a cui sono iscritti i lavoratori alle dipendenze di terzi, non è altro che un rapporto giuridico tra il lavoratore che si impegna a pagare i contributi che l'Inps che si impegna a erogare la prestazione pattuita secondo la legge. Ebbene, il contratto è stato cambiato, in modo unilaterale, 7 volte dal 1992 e ogni volta si diceva che sarebbe stata l'ultima:

1. riforma Amato 1992
2. riforma Dini 1995
3. riforma Prodi 1997
4. riforma Maroni 2004
5. riforma Prodi/Damiano 2007
6. riforma Sacconi 2010
7. e infine la discussa riforma Fornero 2011.

Che cosa dobbiamo aspettarci ancora?

FEDER.S.P.eV. - LA DIFESA DELLE PENSIONI CONTINUA

Osservazioni sulla Ordinanza 27/2016 (datata 23/02/16) della Corte dei Conti della Regione Emilia e Romagna

a cura di Michele Poerio - Presidente nazionale Feder.S.P.eV. e di Carlo Sizia - Comitato Direttivo nazionale Feder.S.P.eV.

Premettiamo che riteniamo l'Ordinanza in esame di grande qualità, onestà, intelligenza, preparazione ed impegno.

Osserviamo tuttavia che, sulla spinta evidentemente dei ricorrenti penalizzati, anche il Giudice dott. Marco Pieroni incorre, a nostro giudizio, in un errore di interpretazione dell'art. 24, c.25, del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, come modificato ed integrato dal d.l. 65/2015, convertito con modificazioni nella legge 109/2015.

Infatti il Giudice, nella Ordinanza anzidetta, mostra di ritenere che il comma 25-bis, come introdotto dalla legge 109/2015, valga anche per i percettori di pensioni oltre le 6 volte il trattamento minimo INPS, ed in via permanente, cioè "a regime", vale a dire a decorrere dall'anno 2016.

Così non è, né potrebbe essere, per le seguenti ragioni:

1. l'art. 1 della legge 109/2015 sostituisce ed integra il comma 25 dell'art. 24 della legge Fornero (L. 214/2015), comma che ha portata limitata al biennio 2012-2013;
2. in realtà il nuovo comma 25-bis (dell'art. 24 della legge 214/2011) prevede una sola "ultrattività" rispetto al biennio in questione, ma è esclusivamente finalizzata a "contingentare-raffreddare" (nella misura del 20%) negli anni 2014 e 2015, ed in via

permanente a partire dal 2016 (nella misura del 50%) il trascinarsi negli anni successivi di quanto già concesso (anche se in modo tardivo, parziale e ridotto, sotto forma di arretrati) a titolo di “rivalutazione automatica, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal nuovo comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo **superiore a tre volte il trattamento minimo INPS**”. Questa previsione è tuttavia del tutto irrituale, ed a nostro giudizio illegittima, infatti quanto concesso, successivamente all’insulto inflattivo riconosciuto, a titolo di rivalutazione nel biennio 2012 e 2013, non può che rientrare (assimilandosi come “trascinarsi” necessitato) nel *quantum* pensionistico complessivamente maturato dal singolo pensionato interessato a decorrere dal 2014, quindi senza riduzione successiva rispetto a quanto già riconosciuto a titolo di perequazione nel biennio 2012 e 2013, secondo i nuovi criteri del novellato comma 25;

3. ed evidentemente non basta dare ai pensionati anzidetti (titolari di pensioni tra 3 e 6 volte il minimo INPS) il “contentino” (nuovo comma 25-ter) rappresentato dalla previsione che i ridotti e tardivi importi di perequazione 2012 e 2013, ulteriormente taglieggiati nel biennio successivo ed a regime dal 2016 “sono rivalutati, a decorrere dal 2014, sulla base della normativa vigente”;
4. inoltre la “normativa vigente” di cui sopra non può che essere, per il 2014, 2015 e 2016, la normativa di cui alla legge Letta (art. 1, c. 483, L. 147/2013), che prevede una rivalutazione automatica anche per le pensioni oltre le 6 volte il minimo INPS, anche se in misura percentuale (rispetto alla svalutazione accertata) del tutto modesta, inferire al 50%;
5. infine, l’ultima legge di stabilità (L. 208/2015, art. 1, c.286), pur successiva alla legge 109/2015, non fa alcun riferimento a questa legge, ma semplicemente alla legge 147/2013, in particolare all’art. 1, c. 483 (comma, peraltro, non abrogato dalla legge 109/2015), anzi ne proroga gli effetti fino al 31/12/2018, rispetto al termine originario del 31/12/2016, quindi confermando la modesta indicizzazione anzidetta per le pensioni oltre le 6 volte il minimo INPS.

Quanto sopra toglie, naturalmente, qualche argomentazione aggiuntiva alle più che valide e sufficienti motivazioni che portano il Giudice della Corte dei Conti dell’Emilia e Romagna a ritenere “rilevante e non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale delle norme che anche noi contestiamo.

Inoltre la riproposizione da parte del legislatore, con la legge 109/2015, delle stesse norme viziate da illegittimità costituzionale (sentenza 70/2015) circa la mancata perequazione delle pensioni oltre le 6 volte il minimo INPS nel biennio 2012 e 2013, insieme all’indegno “balletto” (go and stop) sulla perequazione prima concessa (anche se in modo ridotto e tardivo) ai percettori delle pensioni tra 3 e 6 volte il minimo INPS, con riferimento allo stesso biennio, e poi ulteriormente abbattuta dell’80% nel 2014 e 2015, per confermare a regime (dal 2016) solo il 50% di quanto già riconosciuto a titolo perequativo nel 2012 e 2013, ripropongono la questione del pregiudizio al valore del “legittimo affidamento e della certezza del diritto”, aspetti che chiamano in causa gli artt. 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 53, nonché 117, 1° comma, della nostra Costituzione rispetto all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),”in quanto norme interposte”.

Solo quello precedentemente evidenziato è l’aspetto che noi non abbiamo considerato nella “memoria sintetica” (Falsità ed ipocrisie inaudite) consegnata a mani dell’avv. Tomassetti il 30/03/2016, in quanto questi profili di illegittimità (già sollevati dalla stessa Corte dei Conti regionale) erano stati giudicati “inammissibili” dalla Corte costituzionale nella sentenza 70/2015. Ma sono intervenuti successivamente più gravi, e documentati, aspetti di illegittimità costituzionale, su tutti la violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza 70/2015 stessa (art. 136 Cost.).

Quanto sopra premesso ed evidenziato, se l’avv. Tomassetti e la sua Collega avranno tempo e voglia di dedicarsi con passione alle nostre questioni, con il contributo fornitogli nell’incontro del 30/03 u.s., nonché dalle nostre memorie scritte e dai contenuti dell’Ordinanza 27/2016 (utilissima)

della Corte dei Conti dell'Emilia e Romagna, siamo certi che potranno fare, a nome e per conto della CONFEDIR e dei nostri pensionati, un ottimo ricorso alla Corte dei Conti del Lazio, anche semplicemente facendo un intelligente "collage" di quanto fin qui fornitogli non solo da noi, ma soprattutto dalle pronunce favorevoli (anche se provvisorie) dei Tribunali di Palermo e Brescia, ed ancor più dalla Corte dei Conti dell'Emilia, il tutto condito da dottrina, esperienza e sapienza giuridica, che certo non mancano ai professionisti da noi coinvolti.

**ALLEGATO A PARTE - CORTE CONTI Emilia-Romagna Ordinanza n.27/2016
(documento 077)**

MMG e IRAP

Niente Irap per gli studi del Mmg. Lo svolgimento anche se in forma associata (medicina di gruppo) dell'attività dei medici di medicina generale non è assimilabile alle associazioni senza personalità giuridica (ex art. 5 del Tuir) e anche le spese sostenute per terzi collaboratori, come infermiera e segretaria, non sono idonee a integrare il requisito dell'autonoma organizzazione richiesta dalla norma impositiva Irap.

*Corte di Cassazione sezioni unite civile - sentenza numero 7291 del 6 ottobre 2015 pubblicata il
13 aprile 2016*

Leggi:

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=/.20160414/snciv@sU0@a2016@n07291@tS.clean.pdf>

TUTELA PAESAGGIO e PANNELLI SOLARI

Possibile l'installazione di pannelli solari sui tetti anche su immobili in aree tutelate purché il posizionamento degli impianti sul tetto o sul lastrico solare non sia visibile dall'esterno.

Ministero dei beni culturali - parere numero 7716 del 15 marzo 2016

**ALLEGATO A PARTE – MIN.BENI CULTURALI Parere n.7716 del 15.03.2016
(documento 078)**

MMG h16

Atto di indirizzo per il rinnovo della Convenzione dei medici di famiglia: disponibilità del medico 16 ore al giorno. Studi aperti dalle 8 alle 20 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con l'integrazione tra le 20 e le 24 delle ex guardie mediche, che copriranno anche il sabato e i festivi dalle 8 di mattina alla 8 di sera. Dalle 24 alle 8 di mattina l'assistenza è delegata al servizio di emergenza del 118.

Ora la parola in sede di contrattazione....

SOSTITUIRE GOMME INVERNALI: 1 MESE DI TEMPO PER LA SOSTITUZIONE

da Corriere della Sera – giovedì 14 aprile 2016

La primavera è arrivata da qualche giorno ma, se siete automobilisti, non basta il cambio degli armadi. A partire da domani, chi monta sulla propria auto gomme invernali (o termiche) avrà un mese per sostituirle con quelle estive. La spada di Damocle del 15 maggio, infatti, è stata posta da una circolare ministeriale (n° 1049). Attenzione, però. Non tutti dovranno portare la propria auto obbligatoriamente dal gommista perché dipende dal tipo di pneumatici invernali utilizzati. Quelli vietati, durante il periodo estivo, sono riconoscibili dalla dicitura M+S (Mud+Snow) riportata sul fianco della gomma dove c'è anche un codice che identifica un indice di velocità. Se è inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione vanno sostituite.

Cosa rischia chi non procede al cambio

I «furbetti» rischiano grosso: una sanzione amministrativa da 419 a 1.682 euro e il ritiro del libretto di circolazione. In più, in caso di incidente stradale, l'assicurazione è autorizzata a non pagare i danni.

COME SONO CAMBIATE LE NOSTRE PENSIONI a cura di Giuliano Balestreri - larepubblica

Pensioni, ecco come sono cambiate in 40 anni. Tutte le riforme del sistema pensionistico italiano che hanno limato l'assegno dai tempi d'oro del retributivo fino all'arrivo del nuovo metodo di calcolo, il contributivo, che costringe a lavorare per quarant'anni e con un vitalizio più ridotto.

Testo in

http://www.repubblica.it/economia/2016/04/13/news/pensioni_scheda-136973152/?rss

DALLA CASSAZIONE

Infornuto "in itinere" avvenuto in bicicletta

Ai fini della valutazione dell'uso della bicicletta per la percorrenza dell'itinerario tra il posto di lavoro e la residenza, va considerato non soltanto la distanza ma anche gli standard comportamentali esistenti, tra i quali quello di favorire l'uso di questo mezzo anche alla luce dell'entrata in vigore dal 2 febbraio 2016 della legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), della quale seppur successiva all'infornuto è necessario tenere conto.

Corte di Cassazione sezione I civile - sentenza 7313 del 2 febbraio 2016 pubblicata il 13.04.2016

Sentenza in

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160414/snciv@sL0@a2016@n07313@tS.clean.pdf>

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISTRUTTURAZIONE: OMESSA INDICAZIONE PRIMA RATA

Domanda

Nel 730/2015 ho dimenticato di detrarre la prima rata delle spese sostenute per lavori straordinari

condominali del 2014. È possibile recuperare tale importo? Se sì, in che modo?

Risponde G.Mingione

Nulla osta al recupero della prima rata. Infatti, in caso di errori od omissioni che determinino un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito d'imposta, è possibile integrare a proprio favore la dichiarazione, presentando il modello Unico Pf entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo ovvero - relativamente ai redditi del 2014 - entro il 30 settembre 2016 (articolo 2, comma 8-*bis*, Dpr 322/1998 e circolare 6/E del 2002). Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella "Dichiarazione integrativa a favore". L'eventuale credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso. In alternativa, è possibile presentare apposita istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/1973 (paragrafo 2.1.2 della circolare 95/E/2000).